

Dispositivo

- 1) *La domanda di annullamento della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782, è respinta in quanto irricevibile.*
- 2) *Sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Samir Hassan, i seguenti atti:*
 - *la decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;*
 - *il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;*
 - *la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC;*
 - *il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011;*
 - *la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC;*
 - *il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012;*
 - *la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.*
- 3) *Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti nei confronti del sig. Hassan, sino alla data di scadenza del termine di impugnazione o, se viene prevista impugnazione entro detto termine, sino all'eventuale rigetto dell'impugnazione stessa.*
- 4) *La domanda di risarcimento danni è respinta.*
- 5) *Il Consiglio dell'unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Hassan nell'ambito del presente grado di giudizio.*
- 6) *Il sig. Hassan sopporterà la metà delle proprie spese nell'ambito del presente grado di giudizio nonché le proprie spese e quelle del Consiglio nel contesto dei procedimenti sommari.*

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2014 — BSH/UAMI (Wash & Coffee)

(Causa T-5/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Wash & Coffee — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»)

(2014/C 292/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 novembre 2011, procedimento R 992/2011-4, relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Wash & Coffee come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 65 del 3.3.2012.

Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Euroscript — Polska/Parlamento

(Causa T-48/12) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di traduzione verso il polacco — Decisione che modifica la decisione di collocare la ricorrente in prima posizione nell'elenco degli offerenti selezionati — Attribuzione del contratto quadro principale ad un altro offerente — Domanda di rivalutazione — Termine — Sospensione della procedura — Trasparenza — Parità di trattamento»)

(2014/C 292/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euroscript — Polska Sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: J.-F. Steichen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e P. Biström, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento, del 9 dicembre 2011, che modifica la decisione del 18 ottobre 2011 di classificare la ricorrente in prima posizione nell'elenco degli offerenti selezionati e di attribuirle il contratto principale nell'ambito della gara d'appalto PL/2011/EU, riguardante la prestazione di servizi di traduzione in polacco (GU 2011/S 56-090361), e, in subordine, la domanda di annullamento di detta gara

Dispositivo

- 1) *La decisione del Parlamento europeo, del 9 dicembre 2011, che modifica la decisione del 18 ottobre 2011 di classificare l'Euroscript — Polska Sp. z o.o. in prima posizione nell'elenco degli offerenti selezionati e di attribuirle il contratto principale nell'ambito della gara d'appalto PL/2011/EU, riguardante la prestazione di servizi di traduzione in polacco (GU 2011/S 56-090361), è annullata.*